



COMUNE DI LORANZE'

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Registro Particolare n. 62
Registro Generale n. 209

del 17/12/2025

.....
Oggetto : DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL NOTAIO DONATELLA FARCITO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE IN LORANZÈ SITO IN LORANZÈ ALTO - VIA SAN MARTINO – CENSITO CATASTALMENTE AL FG. 18, MAPPALE 120 SUB 1 E 2 - CUP: C15F20000660007 CIG: B986D5E513
.....

L'anno **duemilaventicinque** del giorno **diciassette** del mese di **dicembre** nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con la D.G.R. Piemonte n. 3-1385 del 19/5/2020 avente per oggetto "Concessione contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica, ai sensi della L.R. n. 18/84" – erogabili tramite bando nell'anno 2020 è stato concesso un contributo al Comune di Loranze';

Richiamata la comunicazione della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, pervenuta a mezzo PEC e registrata in data 19/10/2020 al prot. n. 2513, con la quale viene confermato il contributo di € 90.000,00 per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

Richiamate le finalità del contributo volto all'acquisizione e demolizione fabbricato per l'adeguamento della sede stradale della S.P. 63 e i primi interventi di messa in sicurezza di un tratto della s.p. 222 di Castellamonte;

Accertato che, tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientrano gli interventi relativi alle opere di adeguamento delle strade comunali e provinciali, ricadenti all'interno della Perimetrazione del Centro Abitato;

Considerato che, al fine della realizzazione dell'intervento di "acquisizione e demolizione fabbricato per adeguamento della sede stradale S.P. 63 in località Loranze' Alto" CUP: C15F20000660007, il Comune di Loranze', ha la necessità di acquisire l'immobile identificato al Catasto nel Comune di Loranze' al Fg. 18

Mappale 120 sub. 1 e 2, Cat. C/2, di proprietà della PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE sede Loranze (TO) (CF: 93008900016);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 17/06/2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MAPPALI FG. 18 N. 120 SUB 1 E 2 - PROPRIETA' PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - EX DEPOSITO CARRO FUNEBRE E SEDIME STRADALE" è stata autorizzata l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sito in Comune di Loranze al Fig.18 mappale 120 sub 1 e 2;

Precisato che sono a carico del Comune tutte le spese inerenti e conseguenti all'acquisto del citato immobile;

Dato atto che le relative spese, essendo correlate alla realizzazione dell'intervento di "acquisizione e demolizione fabbricato per adeguamento della sede stradale S.P. 63 in località Loranze Alto" CUP: C15F20000660007, trovano allocazione nel quadro economico del progetto e sono quindi imputate alla voce 8230, cap. 3477, art. 99 del Bilancio Pluriennale";

Rilevata, quindi, la necessità di procedere all'acquisto dell'immobile in oggetto e di conferire, a tal fine, l'incarico professionale ad un notaio di comprovata esperienza per la redazione dell'atto pubblico di compravendita;

Constatato che:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Atteso che, in considerazione dell'importo stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, il contratto viene perfezionato mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

Visto il preventivo in data 07/11/2025 elaborato dallo Studio Notarile Notaio Farcito Donatella, sito in Piazza Lamarmora n. 9 - Partita IVA 07814720012, registrato al protocollo nr. 3484 del 07.11.2025, di Euro 1.214,50, oltre IVA 22%, per onorario comprensivo di contributi Cassa NN e Consiglio NN, e oltre a rimborso spese per imposte di registro, imposta ipotecaria, trascrizione, tasse, imposta catastale ecc. pari ad Euro 1.537,50, per un totale complessivo di Euro 3.019,19;

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto allo Studio Notarile Notaio Farcito Donatella, sito in Piazza Lamarmora n. 9 - Partita IVA 07814720012, poiché il prezzo proposto è risultato congruo. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Dato atto che la somma complessiva di € 3.019,19 trova copertura alla voce 8230, cap. 3477, art. 99 del Bilancio Pluriennale;

Dato atto che l'intervento dell'importo complessivo di €. 120.000,00, è finanziato per € 90.000,00 con contributo della Città Metropolitana e la restante parte con fondi propri;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all'approvvigionamento dell'incarico notarile per la compravendita per l'acquisizione dell'immobile sito in Loranze Alto - via San Martino – censito al catastalmente al fg. 18, mappale 120 sub 1 e 2 ;
- l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dell'incarico professionale notarile finalizzato alla redazione dell'atto pubblico di compravendita per l'acquisizione dell'immobile sito in sito in Loranze Alto - via San Martino – censito al catastalmente al fg. 18, mappale 120 sub 1 e 2;
- Importo del contratto: Euro 1.214,50, oltre IVA 22%, per onorario comprensivo di contributi Cassa NN e Consiglio NN, e oltre a rimborso spese per imposte di registro, imposta ipotecaria, trascrizione, tasse, imposta catastale ecc. pari ad Euro 1.537,50, per un totale complessivo di Euro 3.019,19;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 in quanto il compenso professionale ammonta ad Euro 1.214,50 per onorario comprensivo di contributi Cassa NN e Consiglio NN, per cui è possibile procedere autonomamente, anche mediante affidamento diretto, senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Dato atto che:

- si è provveduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva mediante adozione del certificato DURC, Numero Protocollo INPS_48168669 - Scadenza validità 05/03/2026;
- è stato acquisito il seguente codice CIG rilasciato dall'ANAC, che identifica la presente procedura di affidamento: B986D5E513;

Dato atto che sul presente atto non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, a norma dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Loranze, né obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 da parte del sottoscritto e del responsabile del procedimento; inoltre, non ricorre conflitto di interessi, a norma dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a € 140.000,00;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. N. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. N. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/01/2025 ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027 (D.U.P.)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la nota integrativa ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.07.2025 con la quale è stata affidata la responsabilità dell'Ufficio Tecnico al Sindaco pro-tempore Marchiori Claudio a decorrere dal 01/08/2025;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Richiamato il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;

Richiamato l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 in materia di "Split Payment";

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, degli artt. 4-16- 17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto Comunale in vigore;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia degli organi politici;

Accertata la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs.n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, l'incarico professionale notarile finalizzato alla redazione dell'atto pubblico di compravendita per l'acquisizione dell'immobile sito in Loranze Alto - via San Martino – censito al catastalmente al fg. 18, mappale 120 sub 1 e 2 - allo Studio Notarile Notaio Farcito Donatella, sito in Piazza Lamarmora n. 9 - Partita IVA 07814720012, per Euro 1.214,50, oltre IVA 22%, per onorario comprensivo di contributi Cassa NN e Consiglio NN, e oltre a rimborso spese per imposte di registro, imposta ipotecaria, trascrizione, tasse, imposta catastale ecc. pari ad Euro 1.537,50, per un totale complessivo di Euro 3.019,19;
- 3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro € 3.019,19 alla voce 8230, cap. 3477, art. 99 del Bilancio Pluriennale;
- 4) DI DARE ATTO che l'intervento dell'importo complessivo di €. 120.000,00, è finanziato per € 90.000,00 con contributo della Città Metropolitana e la restante parte con fondi propri;
- 5) DI DEMANDARE la stipula del contratto di incarico per l'esecuzione del servizio ai sensi del comma 1 art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- 6) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 7) DI DARE ATTO, altresì, che:
 - la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
 - la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del Comune di Loranze è UFNLRB;
 - la ditta affidataria assuma l'onere di adempiere a tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - alla liquidazione della spesa si provvederà con atto del Capo Settore.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-*bis* della legge 241/1990, dell'art. 6 del dpr 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Loranze;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Loranze.

non ricorre conflitto di interessi a norma dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato digitalmente

MARCHIORI Claudio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Loranzè, 17/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO Aldo

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:
al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dall'intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n 1034;
al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n 1199